Allegato B)

COMUNE DI TRENTO

Area: istituzionale

N. A 12

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

2025

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità
Art. 2 - Vigilanza e sanzioni
Art. 3 - Esibizione di titolo

CAPO II – OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4 - Occupazione di suolo
Art. 5 - Occupazione per attività propagandistiche
Art. 6 - Occupazione con attività pericolose
Art. 7 - Tende, infissi, strutture
Art. 8 - Luminarie, addobbi, festoni
Art. 9 - Raccolte a scopo benefico

CAPO III – SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10 - Trasporti di cose polverose o emananti cattivi odori
Art. 11 - Trasporto e uso d'oggetti pericolosi
Art. 12 - Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici
Art. 13 - Alberi, rami e siepi
Art. 14 - Circolazione di bambini e di persone incapaci
Art. 15 - Recapito degli amministratori di condominio

CAPO IV – IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 16 - Pulizia del suolo e di strutture
Art. 17 - Abrogato
Art. 18 - Abrogato
Art. 19 - Abrogato
Art. 20 - Abrogato
Art. 21 - Abrogato
Art. 22 - Abrogato
Art. 23 - Abrogato
Art. 24 - Abrogato
Art. 25 - Sgombero neve
Art. 26 - Pulizie e ripristini
Art. 27- Manomissione dei contenitori
Art. 28 - Accensione di fuochi
Art. 29 - Tutela delle aree verdi
Art. 30 - Distribuzione di materiale pubblicitario

Art. 31 - Divieto d’esposizione
Art. 32 - Divieti di manomissione
Art. 33 - Divieti d’utilizzo
Art. 34 - Conservazione e manutenzione d’edifici e manufatti
Art. 35 - Numerazione civica

CAPO V – CURA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Finalità ed ambito d’applicazione
Art. 37 - Disposizioni e divieti generali
Art. 38 - Uso di sostanze velenosel
Art. 39 - Trasporto d’animali su mezzi pubblici
Art. 40 - Pulizia di luoghi e locali pubblici
Art. 41 - Disturbo da animali
Art. 42 - Cani
Art. 43 – Gatti

CAPO VI – TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 44 - Vigilanza
Art. 45 - Limiti temporali per l’esercizio d’attività
Art. 46 - Rumori e vibrazioni da attività domestiche
Art. 47 - Esercizi pubblici e attività commerciali
Art. 48 - Rumore ed inquinamento da veicoli a motore
Art. 49 - Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici
Art. 50 - Uso di petardi e materiali pirotecnici
Art. 51 - Giochi rumorosi
Art. 52 - Definizioni
Art. 53 - Cantieri edili, stradali e simili
Art. 54 - Attività di piccola manutenzione e simili
Art. 55 - Manifestazioni, attività ricreative e concerti
Art. 56 - Gare motoristiche
Art. 57 - Modellismo
Art. 58 - Spettacolo viaggiante
Art. 59 - Pubblicità fonica
Art. 60 - Servizi di pubblica utilità
Art. 61 - Sanzioni amministrative

CAPO VII – ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 62 - Abrogato
Art. 63 - Abrogato
Art. 64 - Allontanamento di volatili
Art. 65 – Apicoltura

CAPO VIII – COSE MOBILI RITROVATE

Art. 66 - Disposizioni generali
Art. 67 - Esclusioni
Art. 68 - Ritrovamento
Art. 69 - Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate
Art. 70 - Vendita necessaria
Art. 71 - Cosa appartenente a persona identificabile
Art. 72 - Restituzione
Art. 73 - Restituzione di documenti
Art. 74 - Cose prive di valore commerciale
Art. 75 - Rimborso spese

CAPO IX – DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ

Art. 76 - Abrogato
Art. 77 - Esposizione presso edicole
Art. 78 - Vendita e consegna a domicilio del pane
Art. 79 - Igiene degli alimenti esposti in vendita

CAPO X – ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80 - Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada
Art. 81- Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
Art. 82 - Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada
Art. 83 - Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

CAPO XI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84 - Mezzi mobili a scopo abitativo
Art. 85 - Norme di convivenza
Art. 85 bis – Divieto di accattonaggio con animali
Art. 86 - Abrogato
Art. 86 bis - Detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi ed in quelle attrezzate per bambini e sportive
Art. 86 ter - Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento
Art. 86 quater - Divieti a cui consegue l'ordine di allontanamento
Art. 86 quinquies - Contrasto al fenomeno della prostituzione
Art. 87 - Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale
Art. 88 - Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito e finalità

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina comportamenti ed attività in ogni modo influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile, la salute e la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità e la conservazione dei beni comuni e la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il regolamento è efficace su tutti gli spazi ed aree pubblici e su quelli privati aperti al pubblico transito.
3. Il regolamento disciplina inoltre attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività.
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, s'intende il regolamento di polizia urbana.

Art. 2
Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del regolamento è affidata al Corpo di Polizia municipale, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti, appositamente individuati dell'Amministrazione comunale e delle aziende e società affidatarie di servizi pubblici locali nell'ambito dell'affidamento.
2. I limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme del regolamento sono indicati nel rispettivo articolo di riferimento.
3. Il trasgressore, alla contestazione dell'addebito, interrompe immediatamente la condotta illecita, ripristina lo stato dei luoghi ed adempie le prescrizioni del regolamento.
4. L'Amministrazione comunale elimina ogni conseguenza della condotta illecita e si sostituisce nell'esecuzione degli adempimenti omessi, con rivalsa di spese a carico del trasgressore.
5. Chi viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 ad € 534,00.
6. Di eventuali condotte riparatorie, mediante adesione volontaria, del danno causato si tiene conto nell'ordinanza ingiunzione determinante la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 3
Esibizione di titolo

1. Nel caso in cui il regolamento o altri regolamenti prevedano l'ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione, la medesima è presentata agli organi di vigilanza su loro richiesta.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO II
OCCUPAZIONI ED ESPOSIZIONI

Art. 4
Occupazione di suolo

1. Qualsiasi occupazione di suolo aperto al pubblico transito è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale e dei suoi Enti funzionali.
2. Il concessionario, qualora l'occupazione di suolo renda difficoltoso individuare e raggiungere abitazioni private, attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e aziende, predispone, a proprie spese, la segnaletica e le opere necessarie per individuare e raggiungere le abitazioni o la sede delle attività.
3. Ad eccezione dei casi espressamente disciplinati dal regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 5
0ccupazione per attività propagandistiche

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di luogo aperto al pubblico transito per attività propagandistiche, escluse quelle richieste da associazioni, comitati, Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, organizzazioni sindacali, partiti e movimenti politici, sono concesse in base ai seguenti divieti e criteri:
a) divieto di rilascio a distanza inferiore a cinquanta metri dall'ingresso d'ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili, sedi di pubbliche amministrazioni, luoghi di culto e di memoria dei defunti;
b) divieto di rilascio a distanza inferiore a cento metri dal perimetro occupato da fiere e mercati;
c) l'occupazione non supera i due giorni consecutivi;
d) rilascio, nello stesso posto, ad un singolo richiedente, al massimo di sei concessioni per anno solare.
2. L'Amministrazione comunale individua le aree comunque non utilizzabili per le attività propagandistiche di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
a) tutela architettonica, paesaggistica e storica;
b) sicurezza della circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 6
0ccupazione con attività pericolose

1. Le occupazioni di suolo pubblico con veicoli, strutture o materiali che possano creare pericolo per la circolazione sono ammesse ed autorizzate solo se l'area è adeguatamente transennata e vigilata.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 7
Tende, infissi, strutture

1. L'installazione di tende, infissi e strutture sporgenti su area aperta al pubblico transito è concessa quando i manufatti ed i luoghi di posa abbiano le seguenti caratteristiche:
a) altezza minima dal suolo di due metri virgola venti compresa l'eventuale frangia;
b) presenza di marciapiede, salvo le deroghe previste alla successiva lettera d);
c) sporgenza massima di un metro virgola cinquanta e comunque non superiore alla larghezza del marciapiede;
d) in assenza di marciapiede, una sporgenza massima di metri zero virgola cinquanta sulle strade ove non determinino situazioni di pericolo e sia garantita la sicurezza della circolazione.
2. Sono ammesse sporgenze maggiori di quelle previste al precedente comma, qualora la struttura sovrasti completamente o parzialmente aree esterne a pubblici esercizi occupate da installazioni per la somministrazione di cibi e bevande.
3. Il concessionario conserva le strutture sporgenti in stato di decoro e pulizia e le rimuove o le ripiega di notte, in caso di pioggia, neve o vento forte, nonché in occasione di fiere e mercati.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 8
Luminarie, addobbi, festoni

1. Luminarie, addobbi e festoni consistono unicamente in elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Per la collocazione di luminarie, addobbi e festoni è determinato, per le festività natalizie, un periodo intercorrente tra il 1 novembre d'ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo. L'accensione delle stesse è limitata al periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 gennaio dell'anno successivo.
3. L'Amministrazione comunale e le Circoscrizioni per le manifestazioni di rilievo locale possono individuare altri periodi di festività durante le quali ammettere l'installazione di luminarie, addobbi e festoni.
4. Chi intende installare luminarie, addobbi e festoni presenta domanda all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dell'avvio delle operazioni di montaggio.
5. Alla domanda è allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all'installazione d'impianti elettrici, nella quale si attesta la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo.
6. Luminarie, addobbi e festoni, se posti trasversalmente alla carreggiata, sono collocati, di norma, ad altezza non inferiore a metri cinque virgola dieci dal piano della carreggiata.
7. Il committente, il tecnico che sottoscrive la certificazione e chi esegue l'installazione degli impianti sono responsabili in solido anche della conservazione, della manutenzione e dello smontaggio dei medesimi.

8. Le spese di manutenzione e rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
9. Sugli edifici sottoposti a tutela, luminarie, addobbi e festoni sono collocati senza autorizzazione della Commissione provinciale per i beni culturali solo qualora si utilizzino esclusivamente supporti già esistenti.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 9
Raccolte a scopo benefico

1. Le raccolte d'indumenti, carta e altri materiali a scopo benefico ed umanitario, nonché quelle d'offerte in denaro effettuate su aree pubbliche sono vietate nelle adiacenze degli ingressi di scuole, luoghi di cura o di memoria dei defunti.
2. Durante le operazioni di raccolta è vietato importunare le persone.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO III
SICUREZZA E SALUTE PUBBLICA

Art. 10
Trasporto di cose polverose o emananti cattivi odori

1. Il trasporto di letame e di sostanze in fermentazione o in putrefazione e in genere di cose atte a provocare disturbo o problemi d'igiene è ammesso nell'abitato solo se adottate tutte le misure per evitare la diffusione d'odore e polvere e la dispersione di liquami.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 11
Trasporto e uso d'oggetti pericolosi

1. Il trasporto a mano o a spalla di scale, aste metalliche o in genere d'oggetti di lunghezza superiore a tre metri è effettuato da almeno due persone, disposte alle due estremità dell'oggetto in modo da evitare pericolo per i passanti.
2. L'uso in luogo pubblico di scale a mano o la collocazione temporanea di ostacoli, su area aperta al pubblico transito, è consentito solo se gli ingombri sono vigilati od opportunamente transennati.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 12
Sicurezza di strutture od oggetti sugli edifici

1. Le strutture e gli oggetti mobili presenti sui tetti, sulle facciate degli edifici, sui balconi, sui ponteggi, sui muri di cinta e in qualsiasi luogo confinante con area soggetta a pubblico transito sono assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 13
Alberi, rami e siepi

1. I rami e le siepi non possono invadere aree soggette a pubblico transito.
2. Rami di piante ad alto fusto possono sporgere, su aree soggette a pubblico transito, ad altezza superiore a tre metri dal marciapiede e superiore a cinque metri dalla carreggiata.
3. Ramificazioni e fogliame non possono limitare in ogni caso l'efficacia degli impianti d'illuminazione pubblica, la visuale in relazione alla circolazione stradale e la visibilità della segnaletica stradale.
4. Chi esegue lavori di taglio e potatura rimuove e smaltisce tempestivamente gli scarti e residui vegetali.
5. I proprietari, gli amministratori o i conduttori dei fondi confinanti con aree soggette a pubblico transito rimuovono fogliame, fiori, alberi o rami rinsecchiti o comunque lesionati.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 14
Circolazione di bambini e di persone incapaci

1. I minori d'età inferiore ai sei anni, in ogni luogo pubblico, sono vigilati e sorvegliati da chi ne ha la responsabilità.
2. Quanto disposto al comma 1 vale anche per gli individui d'età superiore, qualora non siano in grado di badare a se stessi.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 15
Recapito degli amministratori di condominio

1. Il recapito dell'amministratore condominiale, qualora nominato ai sensi del codice civile, è indicato, in modo ben visibile, nell'atrio dell'edificio condominiale.
2. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

CAPO IV
IGIENE URBANA, TUTELA E DECORO DELL'ABITATO E DELLE AREE VERDI

Art. 16
Pulizia del suolo e di strutture

1. *[abrogato]*
2. I proprietari o i conduttori d'edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, degli anditi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva pertinenza. A tale scopo, i titolari di pubblici esercizi installano nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati, previa comunicazione all'Amministrazione comunale, il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con ingombro massimo di mq. 0,15, nel rispetto delle norme relative alla circolazione e degli altri regolamenti comunali.
3. I medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferriate, vetrine, serramenti e quant'altro è visibile da area pubblica.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 17
Spazi per la raccolta dei rifiuti
[abrogato]

Art.18
Accesso alle aree private
[abrogato]

Art. 19
Obblighi connessi alla raccolta differenziata
[abrogato]

Art. 20
Utilizzo dei contenitori per rifiuti urbani non riciclabili (residuo)
[abrogato]

Art. 21
Rifiuti ingombranti
[abrogato]

Art. 22
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
[abrogato]

Art. 23
Rifiuti urbani pericolosi
[abrogato]

Art. 24
Rifiuti speciali
[abrogato]

Art.25
Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati, durante o immediatamente a seguito delle nevicate, sgomberano da neve e ghiaccio i tratti di marciapiede e le aree soggette a pubblico transito lungo il perimetro esterno degli edifici e relative pertinenze e mantengono pulito il percorso di accesso ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dell'immobile. Essi inoltre, in caso di formazione di ghiaccio, spargono materiale idoneo ad evitare cadute ai passanti.
2. I proprietari, gli amministratori o i conduttori d'immobili a qualunque scopo destinati rimuovono tempestivamente ghiaccioli pendenti e falde di neve sporgenti dalle strutture degli edifici.
3. Gli interessati, fino a rimozione avvenuta ed a proprie cure, delimitano l'area sulla quale possono cadere falde di neve o ghiaccio.
4. La neve è accumulata lungo i margini esterni dei marciapiedi o, ove manchino, ad un metro da ogni immobile e relative pertinenze.
5. Non è consentito accumulare neve in prossimità o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, delle isole ecologiche interrate, delle caditoie stradali, dei chiusini dei pozzetti, degli idranti e delle prese antincendio.
6. L'obbligo di sgombero della neve e del ghiaccio sussiste anche in giorni festivi e le operazioni sono concluse prima delle ore dieci del mattino, se la nevicata è terminata durante la notte, e comunque entro tre ore dal suo termine se la nevicata cessa durante il giorno.
7. La neve ammassata non è sparsa su luogo pubblico.
8. E' vietato depositare su aree soggette al pubblico transito la neve rimossa da aree private. La neve scaricata da tetti o terrazze su suolo pubblico è tempestivamente rimossa dai soggetti indicati al comma 1.
9. E' vietato cospargere d'acqua il suolo soggetto a pubblico transito in periodo invernale.
10. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 26
Pulizie e ripristini

1. Al termine dell'occupazione di suolo pubblico o di operazioni di carico e scarico il responsabile pulisce e ripristina l'area utilizzata.
2. L'Amministrazione comunale ripristina, in caso contrario, lo stato dei luoghi con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.
3. Gli operatori commerciali su area pubblica presso posteggi isolati, nei mercati e nelle fiere conferiscono i rifiuti derivanti da tali attività secondo le modalità indicate dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
4. Gli operatori commerciali su area pubblica sgombrano l'area in concessione entro un'ora dalla fine dell'orario di vendita al pubblico stabilito dal Comune di Trento.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 27
Manomissione dei contenitori

1. È vietata l'estrazione di rifiuti dai cassonetti, dai cestini stradali e dai contenitori per la raccolta differenziata.
2. È vietato spostare cestini o cassonetti per rifiuti dal punto di collocazione stabilito dal gestore del ciclo dei rifiuti urbani.
3. È vietato affiggere sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, esemplificando, manifesti, avvisi, locandine.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 28
Accensione di fuochi

1. È vietato su tutto il territorio comunale smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica se i rifiuti vegetali provengono da colture colpite da malattie infettive delle piante. In tal caso è ammessa la combustione sul fondo di tali materiali, se l'interessato è munito di valida certificazione rilasciata dall'Istituto agrario di S. Michele all'Adige, dall'Azienda forestale Trento Sopramonte per gli ecosistemi boschivi e forestali o da altro analogo ente.
3. L'uso di bracieri e caminetti nei giardini, nei cortili privati è consentito quando sono adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericolo o disturbo al vicinato.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento, quando il fatto non configuri reato, di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 29
Tutela delle aree verdi

1. Il presente articolo si applica alle aree verdi pubbliche e private ad uso pubblico.
2. Nelle aree verdi è vietato:
a) provocare rumori molesti;
b) calpestare aiuole di piante e fiori;
c) strappare rami e cogliere fiori;
d) danneggiare le piante ed i tappeti erbosi;
e) circolare con veicoli a motore ad esclusione di quelli adibiti alle operazioni di manutenzione e vigilanza;
f) spargere sostanze e liquidi dannosi per la vegetazione;
g) manomettere le attrezzature installate;
h) praticare attività sportive al di fuori dei luoghi a ciò riservati ed in particolare il "gioco del calcio" da parte di soggetti con età maggiore di dodici anni;
i) immergersi nei laghi e nelle fontane;
l) campeggiare e bivaccare;
m) accedervi quando sono chiuse in tutto o in parte;
n) occupare i tappeti erbosi durante le operazioni manutentive.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art.30
Distribuzione di materiale pubblicitario

1. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nelle mani del destinatario o a domicilio.
2. E' vietato lanciare o abbandonare materiale pubblicitario su area pubblica.
3. E' vietato porre pubblicità commerciale sui veicoli in sosta.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00. Chi organizza il volantinaggio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 89,00 a €534,00.

Art. 31
Divieto d'esposizione

1. E' vietato, senza autorizzazione comunale, esporre su area aperta al pubblico transito o in vista dalla medesima targhe, iscrizioni, insegne, lapidi, cartelli o altri mezzi pubblicitari.
2. Sono consentite deroghe in relazione all'esposizione negli ambiti silvo-pastorali di cartelli inerenti alla segnaletica direzionale ed informativa, nonché bacheche con annotazioni storiche, botaniche e faunistiche.
3. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 32
Divieti di manomissione

1. E' vietato coprire, spostare, guastare o sporcare targhe riportanti la denominazione delle vie o altre indicazioni di pubblica utilità, tabelle e piastrine dei numeri civici, pennoni, corpi illuminanti e relativi sostegni, le attrezzature e giochi installati in piazze e parchi comunali ed ogni altra attrezzatura posta nell'ambito o a servizio d'aree adibite ad uso pubblico.
2. E' vietato sporcare, macchiare, guastare e colorare i muri degli edifici, qualsiasi altro manufatto, la pavimentazione stradale, porte ed infissi.
3. E' vietato scrivere e disegnare sui muri e su tutte le superfici ed infissi esterni.
4. L'Amministrazione comunale può cancellare, rimuovere o riparare avvisando con congruo anticipo i possessori degli immobili.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 ad € 1200,00.
6. Qualora la violazione sia realizzata mediante l'affissione di manifesti, cartelli, locandine o altri mezzi pubblicitari, della stessa risponde in solido il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità, salvo che provi che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
7. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido riparano integralmente i danni arrecati e li risarciscono.
8. Il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido possono riparare anche mediante il loro personale intervento di ripristino. Le modalità di ripristino sono concordate con l'Amministrazione comunale.

Art. 33
Divieti d'utilizzo

1. È vietato salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni e alberi o arrampicarsi all'esterno d'edifici pubblici e privati aggettanti su area pubblica, se non per eseguire operazioni di riparazione o manutenzione.
2. È consentito prelevare acqua dalle fontane pubbliche con recipienti o con altri mezzi, se l'operazione non compromette il costante uso pubblico della risorsa idrica e le attrezzature usate non sono d'ostacolo o di pericolo per la circolazione stradale.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 34
Conservazione e manutenzione d'edifici e manufatti

1. I proprietari d'edifici e manufatti antistanti aree pubbliche o adibite a pubblico transito o visibili dalle medesime aree conservano le facciate degli edifici e tutte le strutture fisse o mobili degli stessi e relative pertinenze in buono stato ai fini della sicurezza e salute pubbliche.
2. I proprietari e possessori d'edifici ripristinano con sollecitudine intonaci o cornicioni anche se solo parzialmente lesionati, tegole sporgenti, camini instabili, canali pluviali intasati o forati e tutte le cose che minaccino di cadere al suolo.
3. I proprietari e possessori d'edifici delimitano e segnalano la parte di struttura lesionata.
4. Gli interventi di recinzione in condizioni di emergenza sono ammessi senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico se è subito informato il Corpo di Polizia municipale e non è necessario sospendere la circolazione stradale. L'occupazione è regolarizzata nelle successive quarantotto ore.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di una somma da € 89,00 ad € 534,00.

Art. 35
Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto.
2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 54,00 ad € 324,00. I trasgressori adempiono le disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla contestazione dell'infrazione.

CAPO V
CURA DEGLI ANIMALI

Art. 36
Finalità ed ambito d'applicazione

1. Il Comune di Trento promuove il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il presente capo, salvo quanto diversamente previsto, si applica agli animali d'affezione.
3. Il presente capo non si applica:
a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 37
Disposizioni e divieti generali

1. I detentori di animali di qualsiasi specie, in relazione alle circostanze concrete, assicurano il benessere degli animali ed adottano ogni precauzione idonea ad evitare pericolo, danno o disturbo alla collettività.
2. Gli animali, in rapporto alle dimensioni, alla forza ed al grado di aggressività sono condotti da persone di condizione psico-fisica adeguata.
3. Nei luoghi privati, gli animali possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite a pubblico transito.
4. Il detentore di animali, qualora, nonostante l'idonea recinzione, gli animali da area privata disturbino o spaventino chi percorre le aree limitrofe adibite a pubblico transito, installa opportune barriere oscuranti.
5. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
6. Chi viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni, comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".
7. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 38
Uso di sostanze velenose

1. È vietato spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 39
Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. È consentito su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Trento l'accesso degli animali d'affezione solo se accompagnati dal detentore. Per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
2. Il detentore degli animali sui mezzi di trasporto pubblico cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno.
3. Gli animali appartenenti a specie selvatiche o animali di comprovata pericolosità non sono trasportabili sui mezzi di trasporto pubblico.
4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi possono rifiutare, anche tramite eventuale preventiva comunicazione telefonica, il trasporto di animali ad esclusione dei cani guida per non vedenti.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00, salvo che il fatto costituisca reato.

Art. 40
Pulizia di luoghi pubblici

1. Chiunque conduca un animale su aree pubbliche o aperte al pubblico nei centri abitati porta con sé sacchetti e paletta adeguati alle dimensioni degli animali per la rimozione delle loro feci. L'attrezzatura è mostrata a richiesta degli organi di vigilanza.
2. I detentori di animali rimuovono le feci prodotte dai medesimi con le attrezzature di cui al comma precedente.
3. I contenitori usati sono depositati ben chiusi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani o nei cestini stradali.
4. È vietato consentire ad animali di urinare su edifici, monumenti, veicoli in sosta e elle aiuole dei parchi pubblici.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo gli animali condotti da disabili e dalle forze di polizia.
6. È vietato somministrare cibi ai colombi di città, se non nelle aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale.
7. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 15,00 ad € 90,00, per le altre violazioni del presente articolo si applica invece la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 41
Disturbo da animali

1. I detentori di animali adottano tutti gli opportuni provvedimenti per evitare qualsiasi disturbo alla collettività.
2. È vietato detenere nel centro abitato animali che producano rumori o odori tali da arrecare gravi e ripetuti inconvenienti.
3. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 42
Cani

1. I cani sono condotti:
a) al guinzaglio e con la museruola nei locali pubblici;
b) al guinzaglio lungo vie ed altri luoghi pubblici o aperti al pubblico;
c) al guinzaglio e con la museruola lungo vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico in situazioni di affollamento nelle quali non sia possibile evitare il contatto con persone.
Durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il guinzaglio va utilizzato ad una misura non superiore a mt. 1,50.
2. Ai cani, accompagnati dal loro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e d'uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica.
3. È vietato l'accesso ai cani:
a) in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini;
b) nelle scuole e loro pertinenze funzionali se non è giustificato da scopi didattici;
c) in luoghi di cura, fatti salvi gli ambulatori veterinari e i luoghi ove è praticata la *pet-therapy*;
d) nei luoghi di culto.
4. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani dotati anche delle opportune attrezzature. In queste aree i cani possono muoversi, correre e giocare sguinzagliati, senza museruola e sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
5. I cani accedono a tutti i luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per quelli in cui l'accesso è vietato da altre norme o da specifica determinazione dell'esercente resa palese al pubblico tramite avviso ben visibile.
6. I detentori iscrivono i loro cani all'anagrafe canina.
7. Quando non è possibile individuarne il proprietario, il cane vagante su area pubblica o aperta al pubblico è catturato e dato in custodia al rifugio per animali randagi, dopo i previsti controlli sanitari.
8. I cani impiegati nella pastorizia per radunare il bestiame ed i cani da caccia nelle località fuori del centro abitato, quando in epoca consentita sono accompagnati dal detentore autorizzato alla pratica venatoria e si trovino nell'atto di caccia, circolano senza guinzaglio e museruola.
9. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 43
Gatti

1. Per colonia felina s'intende un gruppo di gatti liberi e frequentanti abitualmente lo stesso luogo.
2. Le colonie feline stanziate sul territorio comunale sono censite dall'Amministrazione comunale.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti sono effettuati in collaborazione con l'Azienda provinciale per i

servizi sanitari, eventualmente avvalendosi d'Associazioni protezionistiche, per esigenze sanitarie o significative variazioni nella pianificazione urbanistica.
4. Chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti rispetta le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e pulendo la zona dove i gatti sono alimentati.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO VI
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DALLE IMMISSIONI FASTIDIOSE

Art. 44
Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale controlla le attività produttive e di servizio nelle quali sono utilizzati macchinari o strumenti rumorosi o sono prodotte vibrazioni, polveri e odori.
2. L'Amministrazione comunale, se accerta disturbi ai cittadini o danni all'ambiente, impartisce idonee prescrizioni.
3. Qualora non si ottemperi alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale o non sia praticabile alcuna soluzione tecnica è ordinata la limitazione dell'attività e, nei casi più gravi, la sua cessazione.

Art. 45
Limiti temporali per l'esercizio di attività

1. Qualsiasi attività produttiva comportante la diffusione di rumori, vibrazioni, odori o polveri, qualora non già diversamente disposto, è sospesa dalle ore dodici alle ore tredici e dalle ore ventidue alle ore sette del giorno successivo. E' escluso l'esercizio degli impianti di irrigazione ed antibrina utilizzati nelle attività agricole.
2. L'Amministrazione comunale autorizza eventuali deroghe.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 46
Rumori e vibrazioni da attività domestiche

1. L'uso nelle abitazioni di elettrodomestici e altri strumenti che trasmettono vibrazioni significativamente percepibili presso un novero rilevante di abitazioni contigue è sospeso dalle ore ventitre alle ore sei del giorno successivo.
2. Gli apparecchi di diffusione vocale e sonora sono utilizzati solo in ambiente chiuso.
3. L'uso di strumenti musicali all'interno di abitazioni è consentito dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore venti.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 47
Esercizi pubblici e attività commerciali

1. Negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali gli apparecchi di diffusione vocale e sonora, con o senza amplificazione, sono utilizzati in ambiente chiuso.
1 bis. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga a questo criterio un massimo di quattro appuntamenti mensili all'esterno degli esercizi pubblici nelle fasce orarie dalle ore nove alle dodici e dalle quindici alle ventitré, da svolgersi a mezzo di strumentazione acustica senza alcun tipo di amplificazione o diffusione sonora.
L'Amministrazione comunale può inoltre autorizzare in deroga a questo criterio la diffusione sonora di musica di sottofondo attraverso impianti elettroacustici di moderata potenza all'esterno degli esercizi pubblici all'interno della fascia oraria tra le diciotto e le ventitré. Tali autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'art. 55 comma 5 del regolamento potranno essere concesse solo qualora non risultino in contrasto con concomitanti manifestazioni pubbliche o altre attività rumorose precedentemente autorizzate. Potrà essere negato il rilascio di nuove autorizzazioni ovvero potranno essere riformate o revocate le autorizzazioni già rilasciate ai gestori degli esercizi per i quali siano state accertate situazioni di disturbo e/o violazioni alle prescrizioni impartite negli stessi titoli.
2. *[abrogato]*
3. *[abrogato]*
4. *[abrogato]*
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art.48
Rumore ed inquinamento da veicoli a motore

1. I conducenti di veicoli a motore, qualora si fermino per più di due minuti, spengono il motore.
2. I veicoli, se sono impiegate le loro apparecchiature refrigeranti autonome, sostano in zone isolate tra le ore ventitré e le ore sette del giorno successivo.
3. Gli impianti di diffusione vocale o musicale installati a bordo d'autoveicoli sono utilizzati in modo che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno dell'abitacolo.
4. Chi viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.
5. Chi viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 49
Dispositivi acustici antifurto installati negli edifici

1. I dispositivi acustici antifurto installati in edifici sono regolati in modo che la durata del segnale acustico di allarme non superi complessivamente i cinque minuti.
2. Chi viola la disposizione del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 50
Uso di petardi e materiali pirotecnici

1. Petardi e materiali pirotecnici sono usati con modalità tali da non compromettere l'incolumità delle persone.
2. È vietato usare o lanciare petardi e materiali pirotecnici in presenza di persone e di animali.
3. L'uso di petardi e materiali pirotecnici è ammesso dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore ventuno, salva la deroga dalle ore zero alle ore sei del primo gennaio. Il presente comma non si applica alle attività connesse ai " fuochi d'artificio classificati".
4. È vietato lanciare o usare oggetti e sostanze atte ad offendere o danneggiare persone e cose.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 51
Giochi rumorosi

1. Tutti i giochi rumorosi sono sospesi nelle fasce orarie dalle ore dodici alle ore quindici e dalle ore ventitré alle ore nove ad eccezione di:
a) quelli rientranti nell'attività scolastica;
b) quelli praticati nell'ambito di parchi e giardini pubblici ed impianti sportivi.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 52
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono attività rumorose a carattere temporaneo:
a) le attività lavorative saltuarie, o a tempo determinato, o legate ad ubicazioni variabili, quali cantieri edili e stradali;
b) le attività di piccola manutenzione o loro analoghe quali l'utilizzo di macchine tagliaerba, taglialegna, strumenti, attrezzature e macchine rumorose in genere, in ambiente chiuso o esterno;
c) le manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre;
d) le manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali;
e) le gare motoristiche;
f) le attività di modellismo in ambiente esterno con uso di motori a scoppio;
g) le attività di spettacolo mobili quali le attrazioni dello spettacolo viaggiante, il luna park, il circo e le manifestazioni motoristiche svolte anche nell'ambito d'esposizioni e fiere;
h) la pubblicità fonica commerciale nei centri abitati per mezzo d'impianti d'amplificazione sonora fissi o mobili;
i) le operazioni di pulizia e lavaggio di strade e piazze e la manutenzione del verde pubblico.

2. Ai fini del presente regolamento si definiscono edifici sensibili le strutture sanitarie ed assistenziali e quelle adibite a servizi educativi, comprese le aree di pertinenza.
3. Ai fini del presente regolamento sono idonei quei siti nell'ambito dei quali, per le loro dislocazioni e specifiche caratteristiche, nonché per la presenza di particolari accorgimenti autorizzabile, in deroga, lo svolgimento delle manifestazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).

Art. 53
Cantieri edili, stradali e simili

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente regolamento, se non particolarmente rumorose, sono soggette a comunicazione da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio e sono svolte:
a) nei giorni feriali dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove;
b) nelle giornate festive e domenicali dalle ore nove alle dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto.
2. Le attività che richiedono l'impiego di macchinari particolarmente rumorosi, quali idrodemolitrici, magli e martelloni pneumatici sono soggette ad autorizzazione, da chiedere almeno trenta giorni prima del loro inizio. Nella domanda sono indicati gli interventi che si intendono adottare per l'abbattimento delle emissioni rumorose. I macchinari particolarmente rumorosi sono impiegati nelle giornate feriali dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciotto, fatte salve ulteriori limitazioni degli orari, dettagliate nell'autorizzazione, per attività svolte in prossimità di edifici sensibili.
3. L'Amministrazione comunale accorda deroghe d'orario per particolari lavorazioni. In questi casi, ove possibile, il cantiere è munito d'idonee schermature fonoassorbenti.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, ove tecnicamente compatibili, sono impiegati macchinari ed attrezzature di tipo silenziato.
5. Il responsabile del cantiere informa, anche tramite cartelli, la popolazione residente nelle vicinanze e personalmente gli amministratori di edifici sensibili nel raggio di duecento metri dal cantiere sul calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali sono svolte le attività più rumorose.
6. Nel caso di lavori edilizi svolti all'interno di stabili adibiti a civile abitazione, il programma dei lavori è portato a conoscenza dell'amministratore dello stesso stabile o dei condomini.

Art. 54
Attività di piccola manutenzione e simili

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del presente regolamento possono essere svolte, in ambiente chiuso ed esterno:
a) nei giorni feriali e nelle festività civili dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove;
b) durante le domeniche e altre festività religiose dalle ore dieci alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.
2. Il presente articolo non è applicato alle attività svolte ad almeno duecento metri dalle abitazioni.

Art. 55
Manifestazioni, attività ricreative e concerti

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le manifestazioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré.
2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere derogati mediante autorizzazione, se non sono utilizzati sistemi di amplificazione sonora e vocale.
3. Sono soggette ad autorizzazione le manifestazioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), del presente regolamento. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici, dalle ore quindici alle ore diciotto e dalle ore venti alle ore ventiquattro.
4. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga, in occasione di particolari ricorrenze, lo svolgimento di feste e concerti. Alla domanda, è allegata la relazione di un tecnico competente indicante le prescrizioni e le misure per la riduzione al minimo dell'inquinamento acustico.
5. L'Amministrazione comunale può autorizzare in deroga lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai commi 1 e 3 nell'ambito di siti idonei così come definiti all'articolo 52, comma 3 del presente regolamento.
6. Le domande di autorizzazione o di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art.56
Gare motoristiche

1. Lo svolgimento di gare motoristiche è specificatamente autorizzato.

Art. 57
Modellismo

1. Le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), del presente regolamento si svolgono dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore quindici alle ore diciannove ad una distanza minima di centocinquanta metri dalle abitazioni.
2. Durante il periodo dell'ora estiva (legale) il limite serale è fissato alle ore ventuno. Le altre prescrizioni rimangono immutate.

Art. 58
Spettacolo viaggiante

1. Sono soggette a comunicazione, da presentarsi almeno dieci giorni prima del loro inizio, le attività di cui all'articolo 52, comma 1, lettera g), del presente regolamento svolte anche nell'ambito di esposizioni e fiere. Esse si svolgono dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore ventitré. Gli orari di cui sopra possono essere derogati mediante autorizzazione fino alle ore ventiquattro. Le domande di autorizzazione in deroga sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. È vietato utilizzare strumenti di amplificazione sonora e vocale all'esterno delle strutture chiuse. Per ciascuna attrazione all'aperto è fissato in cinquanta watt il limite massimo di potenza amplificata.

Art. 59
Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, per mezzo di impianti di amplificazione fissi o mobili, nei centri abitati, è svolta previo rilascio di autorizzazione, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore nove alle ore dodici e dalle ore quindici alle ore diciannove.
2. La pubblicità fonica non è consentita nei centri storici e nelle vie e piazze interessate da presenza di edifici sensibili.
3. Le domande d'autorizzazione sono presentate almeno venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

Art. 60
Servizi di pubblica utilità

1. La pulizia, con uso di macchine rumorose, delle strade, piazze ed aree aperte al pubblico transito è svolta:
a) nei giorni feriali nell'arco delle ventiquattro ore;
b) nelle vie con presenza di edifici sensibili, nei giorni feriali, dalle ore sei alle ore ventitré;
c) senza limiti temporali in occasione di fiere e mercati e altre manifestazioni a carattere straordinario.
2. La manutenzione dei parchi pubblici con uso di macchine rumorose è svolta nei giorni feriali dalle ore sette alle ore dodici e dalle ore tredici alle ore diciannove.
3. Le limitazioni all'uso di macchine rumorose non riguardano le aree silvo pastorali (parco periurbano).
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano all'attività di sgombero della neve.

Art. 61
Sanzioni amministrative

1. Chi viola le disposizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da € 27,00 a € 162,00 per il mancato rispetto degli orari, per l'omessa comunicazione e per il mancato rispetto degli orari previsti per le attività non soggette ad autorizzazione;
b) da € 54,00 a € 324,00 per l'inosservanza delle prescrizioni e per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione;
c) da € 89,00 a € 534,00 per l'esercizio d'attività senza autorizzazione, per il mancato rispetto degli orari fissati con l'autorizzazione in deroga, o per la violazione delle prescrizioni delle medesime autorizzazioni in deroga;
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 consegue:
a) la sospensione dell'attività fino alla accertata osservanza delle prescrizioni impartite;
b) la revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute violazioni.

CAPO VII
ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 62
Norme per l'utilizzo d'antiparassitari e presidi sanitari
[abrogato]

Art. 63
Norme di prevenzione e protezione individuale
[abrogato]

Art. 64
Allontanamento di volatili

1. L'impiego di dispositivi rumorosi e automatici per l'allontanamento di volatili è consentito ad una distanza superiore a trecento metri da edifici abitati.
2. L'utilizzo di tali strumenti è consentito dalle ore sette alle ore ventuno.
3. Essi sono utilizzati programmando un intervallo di almeno cinque minuti tra le emissione sonore.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 65
Apicoltura

1. Ciascun alveare, componente un apiario, è collocato a non meno di dieci metri dalla direzione di sortita delle api, e non a meno di due metri nelle altre direzioni rispetto:
a) ai confini di proprietà;
b) agli edifici di civile abitazione;
c) agli opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;
d) alle strade di pubblico transito.
2. L'apicoltore non rispetta tali distanze se tra l'apiario e gli oggetti di cui al comma 1 esistono dislivelli di almeno due metri o sono interposti impedimenti al volo delle api quali muri, siepi od altri ripari senza soluzioni di continuità. Gli impedimenti al volo delle api hanno altezza non inferiore ai due metri e sono distanti due metri da ogni estremità dell'apiario.
3. Gli apiari posti in prossimità d'abitazioni o edifici ad uso collettivo sono recintati.
4. Chi viola la disposizione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO VIII
COSE MOBILI RITROVATE

Art. 66
Disposizioni generali

1. Il presente capo integra la disciplina delle funzioni attribuite dal codice civile, libro III, capo III, sezione I, articoli 927 e seguenti all'Amministrazione comunale in materia di cose mobili ritrovate.
2. L'Amministrazione comunale attiva, nel proprio ambito organizzativo, un ufficio oggetti rinvenuti con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio del Comune di Trento.
3. Agli effetti del presente capo, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Art. 67
Esclusioni

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) alle armi, munizioni e esplosivi;
b) ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione tramite il quale è possibile individuare il proprietario.

Art.68
Ritrovamento

1. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'Amministrazione comunale è accompagnato da un verbale di consegna con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
2. Al ritrovatore è rilasciata ricevuta della cosa consegnata all'Amministrazione comunale con indicazione della disciplina vigente per la restituzione.

Art. 69
Acquisto della proprietà delle cose mobili ritrovate

1. La cosa mobile ritrovata, trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione,senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, è messa a disposizione del ritrovatore. Egli la può ritirare entro novanta giorni dalla predetta data.
2. Il ritrovatore è tempestivamente informato con comunicazione personale della disponibilità della cosa o dell'avvenuta consegna della medesima al proprietario.
3. Il Comune è proprietario della cosa quando il proprietario non ne abbia chiesto la restituzione entro un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione e siano trascorsi i termini di cui al precedente comma senza che il ritrovatore abbia ritirato l'oggetto.
4. Le disposizioni, relative all'acquisto della proprietà, non si applicano ai dipendenti del Comune o di altri Enti o Istituti per le cose ritrovate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 70
Vendita necessaria

1. Le cose mobili ritrovate sono vendute, se le circostanze quali, esemplificando, loro deperibilità, mancanza di spazio o attrezzature per la loro custodia lo richiedono. L'operazione è descritta in apposito processo verbale.

Art. 71
Cosa appartenente a persona identificabile

1. L'Amministrazione comunale avvisa dell'avvenuto deposito il proprietario o lo smarritore, se la cosa mobile ritrovata presenta elementi sufficienti alla loro immediata identificazione.
2. L'Amministrazione comunale, se la cosa mobile ritrovata presenta solo qualche elemento utile alla identificazione del proprietario o smarritore, può esperire, nei limiti della normale diligenza, ricerche per identificarli ed avvisarli.

Art. 72
Restituzione

1. L'Amministrazione comunale accerta a quale titolo (proprietario o delegato) la persona intende ritirare la cosa mobile ritrovata. La delega ha forma scritta.
2. Chi si dichiara titolare della cosa mobile smarrita e ritrovata la descrive in modo particolareggiato ed esibisce l'eventuale denuncia di smarrimento o furto.
3. L'Amministrazione comunale non fornisce informazioni sulle cose mobili depositate, né consente la visione delle stesse fatta eccezione per chiavi e oggetti privi di valore non registrati.
4. Chi ritira la cosa mobile depositata, esibisce un documento d'identificazione e sottoscrive una dichiarazione d'avvenuta consegna.

Art. 73
Restituzione di documenti

1. I documenti ritrovati, relativi a persone residenti nel Comune di Trento, quali, esemplificando, carte d'identità, passaporti, patenti di guida, libretti di circolazione, tessere sanitarie e fiscali, assegni di conto corrente, libretti di risparmio, carte di credito, tessere bancomat, tessere di identificazione, abbonamenti e tessere universitarie sono inviati dall'Amministrazione comunale al soggetto o all'Ufficio emittente.
2. I documenti, ritrovati e consegnati, relativi a persone non residenti nel Comune di Trento sono inviati ai Comuni di residenza per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
3. I documenti relativi ai cittadini stranieri non residenti nel Comune di Trento, sono inviati ai rispettivi Consolati o Ambasciate per la loro restituzione, non prima di trenta giorni dal ritrovamento.
4. I documenti ritrovati possono essere consegnati ai diretti interessati qualora questi lo chiedano espressamente all'Amministrazione comunale.

Art. 74
Cose prive di valore commerciale

1. Non sono registrati oggetti privi di valore quali, esemplificando, chiavi, indumenti, agendine, foto e altro secondo il prudente apprezzamento dell'addetto al servizio. Detti oggetti sono mantenuti per un periodo non inferiore a tre mesi e quindi smaltiti con apposito verbale.
2. Oggetti deperibili o consegnati in cattivo stato, sono eliminati per motivi d'igiene, trascorse quarantotto ore dal loro deposito. Eventuali documenti sono trattenuti per la loro *restituzione.*

Art. 75
Rimborso spese per il deposito e per gli accertamenti

1. Il proprietario o il ritrovatore, per ritirare l'oggetto depositato, rimborsano all'Amministrazione comunale le eventuali spese per gli accertamenti di cui all'articolo 71 del presente regolamento, nonché, ai sensi del codice civile, articolo 929, comma 2, e nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, le spese sostenute per il deposito.

CAPO IX
DISCIPLINA DI ALTRE ATTIVITÀ

Art. 76
Commercio itinerante
[Abrogato]

Art. 77
Esposizione presso edicole

1. L'esposizione di, esemplificando, fogli di giornale o di riviste, locandine è ammessa utilizzando espositori collocati sui muri esterni, sulle pareti e vetrine di edicole e chioschi.
2. La collocazione su area pubblica, nei pressi dell'edicola, di espositori a cavalletto è autorizzata dall'Amministrazione comunale a condizione che gli espositori abbiano un ingombro massimo alla base di metri quadrati zero virgola cinquanta ciascuno.
3. L'autorizzazione si intende rilasciata a tempo indeterminato, salvo rinuncia o revoca.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 78
Vendita e consegna a domicilio del pane

1. È consentito il trasporto a domicilio del pane ordinato dai clienti alla ditta fornitrice.
2. Il pane è trasportato in appositi sacchetti o involucri per alimenti, con l'indicazione del peso e del nome del destinatario o di un numero. In quest'ultimo caso chi trasporta il pane deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza, per ogni richiesta, un elenco dei nomi dei clienti con a fianco di ciascuno il numero indicato sul rispettivo involucro.
3. I rivenditori di pane espongono in modo ben visibile nel negozio un cartello riportante

l'indicazione del panificio o dei panifici nei quali è prodotto il pane posto in vendita.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 79
Igiene degli alimenti esposti in vendita

1. Nell'ambito delle attività di commercio su area pubblica, l'esercente assicura adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed inquinanti i prodotti alimentari posti in vendita.
2. I prodotti alimentari sfusi, eccetto quelli ortofrutticoli allo stato naturale, e posti in vendita in negozi ed in pubblici esercizi sono nettamente separati da merci non destinate all'alimentazione; tra i prodotti ed il pubblico sono installate vetrine o divisorie idonee ad impedire qualsiasi contatto.
3. Tutti i prodotti sfusi destinati all'alimentazione sono inoltre collocati ad altezza superiore a metri zero virgola cinquanta dal piano di calpestio.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 54,00 ad € 324,00.

CAPO X
ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA

Art. 80
Esercizio libero dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Il Comune di Trento riconosce l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada quale fenomeno culturale da esercitarsi sul territorio comunale, nei limiti del presente capo.
2. Il Comune di Trento individua ed identifica con apposita segnaletica, posizioni nelle quali, dalle ore nove alle ore ventidue nel periodo estivo e dalle ore nove alle venti nei restanti periodi dell'anno, si possa esercitare, senza previa comunicazione ed anche amplificando, i suoni l'arte e lo spettacolo su strada.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 81
Limiti soggettivi all'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è soggetto a comunicazione, per un massimo di quaranta giornate per anno solare, per artista.
2. La comunicazione è presentata personalmente al Comando della Polizia municipale, per ogni esibizione, nei tre giorni precedenti il giorno individuato per la esibizione.
3. La copia della presa d'atto della comunicazione, rilasciata dal Comando della Polizia municipale, è esibita dall'interessato su richiesta degli organi di vigilanza.
4. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 82
Modalità nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada

1. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada non è praticato il commercio su aree pubbliche ad eccezione della vendita di proprie opere di carattere creativo e d'ingegno, non è ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica, non è recato disturbo alle persone, non è chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione. E' consentita, esclusivamente, l'offerta "a cappello".
2. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada è vietato nelle adiacenze di siti sensibili così come definiti dal comma 2 dell'articolo 52 del presente regolamento. Sono inoltre classificati siti sensibili, ai fini del presente comma, i luoghi di culto e i cimiteri durante le funzioni religiose.
3. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento è vietato amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.
4. Nell'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento, per ogni via o piazza, per ogni giorno, le esibizioni con emissioni vocali e sonore durano, durante il periodo estivo, due ore tra le nove e le dodici e due ore tra le quindici e le ventidue, mentre nei rimanenti periodi dell'anno due ore tra le ore nove e le dodici e due ore tra le quindici e le venti.
5. Chi si esibisce con emissioni vocali e sonore in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune di Trento lo può fare quattro ore al giorno.
6. I punti d'esibizione con emissioni vocali e sonore diversi da quelli individuati dal Comune di Trento distano tra di loro almeno cento metri.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo, al di fuori delle ipotesi di reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

Art. 83
Occupazione del suolo e utilizzo di superfici

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista non si protrae oltre il tempo necessario all'esibizione. Durante l'occupazione è garantita la mobilità di veicoli e pedoni.
2. Nell'esercizio di tecniche di disegno (madonnari) sono utilizzati materiali che non danneggiano il sedime stradale.
3. L'artista di strada è responsabile degli eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata causati dalla sua esibizione.
4. Il Comune di Trento declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti dal comportamento dell'artista.
5. L'artista da strada cura la pulizia dello spazio utilizzato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione.
6. E' vietato occupare lo spazio necessario per l'esibizione con strutture permanenti e fisse.
7. In considerazione del carattere durevole degli effetti dell'arte dei "graffiti" e dei "*murales*", il Comune di Trento periodicamente individua idonei siti le cui superfici sono destinate all'esercizio di tale arte, in deroga ai divieti previsti al comma 3 dell'articolo 32 del presente regolamento.

8. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00 e alla sanzione accessoria della proibizione di esibirsi per un mese dal giorno in cui diviene definitiva la sanzione applicata.

CAPO XI
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 84
Mezzi mobili a scopo abitativo

1. Sul territorio comunale è vietato insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dai campeggi mobili autorizzati, ad eccezione dei seguenti casi:
a) insediamenti singoli occasionali, per un periodo non eccedente le ventiquattro ore, in zone dove non sia espressamente vietato;
b) insediamenti su aree private, in stretta vicinanza a case di abitazione, destinati ad ospitare occasionalmente e gratuitamente parenti e affini del possessore dell'abitazione medesima;
c) insediamenti di cui all'articolo 87, comma 2 del presente regolamento.
2. Per le autocaravan utilizzate a scopo di turismo itinerante si applicano le speciali disposizioni contenute nell'articolo 7, della legge provinciale 4 ottobre 2012 n.19, recante: "Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi" e s.m.i.
3. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00.

Art. 85
Norme di convivenza

1. È vietato sul territorio comunale:
a) sedere, sdraiarsi per terra sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito;
b) sdraiarsi sulle panchine e su altre strutture destinate alla generalità dei cittadini;
c) rimuovere, spostare o manomettere panchine, fioriere e altre strutture poste a servizio dei cittadini su area pubblica;
d) impedire il transito su percorsi e strutture realizzate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) mendicare nelle fiere e nei mercati, davanti a edifici pubblici, ospedali, scuole, case di cura, luoghi di culto o destinati alla memoria dei defunti;
f) sporcare i gabinetti pubblici;
g) soddisfare i propri bisogni corporali al di fuori dei servizi igienici;
h) immergersi, lavarsi, lavare animali, panni o altri oggetti alle fontane pubbliche, come pure versare o far schizzare l'acqua delle medesime sul suolo o addosso ai passanti;

i) lavare veicoli al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
l) esporre oggetti bagnati o innaffiare fiori o piante su terrazzi, balconi, davanzali aggettanti su aree pubbliche senza adottare le opportune precauzioni per evitare lo stillicidio;
m) sbattere panni, tappeti, stuoie o altri oggetti polverosi da finestre, balconi, poggioli, ecc. di edifici che si affaccino su aree aperte al pubblico transito;
n) esporre o stendere coperte, lenzuola, panni, biancheria, vestiti, ecc., sulle facciate di edifici aggettanti su aree aperte al pubblico transito;
o) per i maggiori di anni dodici utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini;
p) utilizzare gli impianti e le attrezzature ludico - ricreative e sportive in modo difforme da quanto stabilito dall'Amministrazione comunale;
q) sputare sulle strade e loro pertinenze e su aree a pubblico transito.
2. Chi viola le disposizioni dell'art. 85 comma 1 lett. g) e q) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 a € 324,00.
3. Chi viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 a € 162,00.

Art. 85 bis
Divieto di accattonaggio con animali

1. Sul territorio comunale è vietata la pratica dell'accattonaggio con l'impiego o l'esibizione di animali.
2. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 54,00 ad € 324,00 e può essere inoltre disposto il sequestro dell'animale utilizzato durante l'accattonaggio ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui ai precedenti commi, nonché del sequestro ai fini della confisca gli animali della specie cane qualora si accerti che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ossia quando gli animali siano riconducibili al detentore mediante documentazione che attesti la regolare registrazione all'anagrafe canina e gli stessi siano dotati dell'apposito microchip.

Art. 86
[abrogato]

Art. 86 bis
Detenzione e consumo di bevande alcoliche nelle aree verdi ed in quelle attrezzate per bambini e sportive

1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono vietati la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio comunale ove sono presenti aree attrezzate

per bambini e/o sportive:
a) in tutta l'area se l'ampiezza totale è inferiore agli 1600 metri quadrati;
b) all'interno e nel raggio di venti metri dal limite esterno delle aree attrezzate per bambini e delle aree sportive (quali a titolo esemplificativo: campi basket, pallavolo, campi da bocce, pista per pattini a rotelle, tavoli da ping pong) se l'ampiezza totale del parco/giardino è pari o superiore agli 1600 metri quadrati.
2. Il divieto, con la fascia di rispetto di cui al comma 1 lettera b), si estende altresì a tutte le aree attrezzate per bambini ed aree sportive ubicate su area pubblica o privata aperta ad uso pubblico.
3. Il divieto di detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) e di consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione è inoltre esteso all'intera ampiezza dei parchi/giardini di: Piazza Venezia, San Marco, Predara, Piazza Centa, Piazza Cantore, Piazza Dante, A.I. Solzenicyn, Maso Ginocchio.
4. Tale divieto non si applica qualora il consumo avvenga presso i plateatici concessi ai pubblici esercizi e nelle aree immediatamente prospicienti (limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi) nonché per attività, eventi o manifestazioni regolarmente autorizzate/promosse dall'amministrazione.
5. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 54 ad euro 324. È sempre disposto il sequestro della merce ai sensi dell'art. 13 in relazione all'art. 20 (confisca) della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 86 ter
Zone di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

1. Le planimetrie allegate al presente regolamento individuano e perimetrano le aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituiti luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n.48.
2. La disciplina di cui al comma 1 del presente articolo si applica nella zona ricompresa tra le seguenti vie e piazze: Piazza Dante, Via Dogana, Via Romagnosi, Piazza Sanzio, Via Manzoni, Via Torre d'Augusto, Parco della Predara, Via Bernardo Clesio, Via dei Ventuno, Piazza Venezia, Largo Porta Nuova, Via S.Francesco d'Assisi, Largo Pigarelli, Via Barbacovi, Via B.Acqui, Via Piave, C.so Tre Novembre, Via Perini, Via Giusti, L.go Prati, Via Vittorio Veneto, Via Monte Baldo, Via Sanseverino, Lungadige Montegrappa, Lungadige Leopardi, Corso Buonarroti, cavalcavia di San Lorenzo ed inoltre nel perimetro tra: Viale Verona, Viale Bolognini, Via Adamello, Via Nicolodi, Via Vicenza, Via Asiago, Via Gocciadoro e la linea ferroviaria della Valsugana, come dettagliato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 86 quater
Divieti a cui consegue l'ordine di allontanamento

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle specifiche leggi o dal presente regolamento, ai seguenti comportamenti, lesivi dell'accessibilità e fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico di cui all'art. 86 ter consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017, n.48:
a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredo urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone, quali il getto pericoloso di cose;
b) compiere atti offensivi della pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. o espletare i propri bisogni corporali fuori dai servizi igienici ai sensi dell'art. 85 comma 1 lett. g) del presente regolamento;
c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete o dell'igiene;
d) salire su monumenti, fontane, cancellate, muri di cinta, recinzioni, edifici o alberi in violazione all'art. 33 del presente regolamento, provocando pericolo per le strutture o per l'incolumità propria ed altrui;
e) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste, manifestate dal fisico impedimento, dall'intralcio alla circolazione veicolare e pedonale o dalla obiettiva compulsione psicologica della libertà altrui;
f) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione ai divieti di cui all'art. 40 del Regolamento del commercio su area pubblica;
g) reiterare la violazione dei divieti di detenzione e consumo di alcolici previsti dall'art. 86 bis del presente regolamento;
h) detenere o consumare sostanze stupefacenti in violazione all'art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. L'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano nelle aree indicate dall'art. 86 ter, anche per le violazioni dell'art. 688 del codice penale e dell'art. 7, comma 15-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285.

Art. 86 *quinquies*
Contrasto al fenomeno della prostituzione

1. In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata, al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
2. La violazione al precetto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 89,00 ad € 534,00.

Art. 87
Boschi, prati e pascoli di proprietà comunale

1. Nei boschi, nei prati e nei pascoli di proprietà comunale è vietato:
a) accedere e sostare con veicoli a motore;
b) installare tende, caravan, autocaravan e ogni altra struttura di qualsivoglia materiale e per qualsiasi finalità.
2. L'Azienda forestale Trento-Sopramonte accorda deroghe per le attività di sfalcio erba, fienagione, silvo-pastorali, svolgimento di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche di rilevante interesse comunitario e di manutenzione delle piste per la pratica dello sci alpino e nordico compresi i relativi impianti valutando le richieste alla luce della normativa ambientale, delle buone pratiche agronomiche e considerando gli usi e consuetudini locali.
3. Le aree dalle quali si preleva erba da impiegarsi nella fitobalneoterapia sono segnalate e delimitate dall'Azienda forestale Trento-Sopramonte. In esse è ammesso il solo transito a piedi o con mezzi agricoli.
4. Nei castagneti è permessa la raccolta dei frutti caduti sul terreno, entro la proprietà comunale, ad esclusione delle aree, opportunamente segnalate, gestite da titolari di uso civico. E' vietato l'abbattimento dei frutti con pertiche e lancio di sassi e comunque con mezzi dannosi per le piante.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano durante le operazioni di protezione civile, polizia forestale e venatoria nonché di soccorso.
6. Nell'assegnazione dei lotti per la fienagione è riservata la precedenza ai titolari di uso civico e alle aziende che svolgono attività di allevamento di erbivori e di fitobalneoterapia.
7. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,00 ad € 162,00.

Art. 88
Abrogazioni

1. Dalla data d'entrata in vigore del regolamento sono abrogati il:
a) regolamento comunale di polizia urbana adottato dal Consiglio comunale in adunanza 28 ottobre 1952, approvato dalla Giunta provinciale in seduta 13 maggio 1955;
b) testo unico del regolamento comunale d'igiene adottato dal Commissario Regio il 16 maggio 1924 n. 5105, approvato dalla G.P.A. nella seduta del 29 marzo 1926 n. 32876 e dal Ministro dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica in data 8 settembre 1926 n. 21100.74.2832;
c) regolamento comunale di polizia rurale, adottato con deliberazione podestarile 9 maggio 1942 n. 4229, approvato dalla G.P.A. il 19 giugno 1942 n. 21126/II/a ed omologato dalla Prefettura 30 ottobre 1942, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7734/3 del 28 ottobre 1952;
d) regolamento comunale della tassa sui cani e disposizioni di polizia relative alla custodia dei cani ed alla profilassi della rabbia canina, adottato dal Commissario Regio il 23 novembre 1923 n. 9274 e approvato dalla G.P.A. nella seduta del 10 dicembre 1923 n. 62374, limitatamente al capo II e seguenti;
e) regolamento del servizio gestione dei rifiuti urbani adottato con deliberazione consigliare 12 novembre 1997 n. 148.
2. Dalla medesima data sono dichiarate prive d'efficacia:

a) le ordinanze del Sindaco n. 15398 del 16 maggio 1985 e n. 45578 del 12 ottobre 1995, concernenti l'obbligo della rimozione delle deiezioni canine;
b) l'ordinanza del Sindaco 8 marzo 1988 n. 8368 e successive modifiche, relativa al divieto di sosta delle carovane di nomadi sul territorio comunale;
c) l'ordinanza di data 15.12.2000 n. 55859 concernente le disposizioni per l'uso degli antiparassitari e dei presidi sanitari in agricoltura;
d) l'ordinanza sindacale 26 maggio 1999 n. 24410 concernente la determinazione provvisoria delle fasce orarie e delle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di cantiere in deroga a valori limiti d'immissione sonora di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
e) l'ordinanza del Sindaco 9 dicembre 1997 n. 18400 concernente la disciplina della circolazione sulle piste di sci;
f) l'ordinanza del Sindaco 17 marzo 1993 n. 13122 concernente la regolamentazione e il divieto d'accesso e permanenza nei boschi, prati e pascoli di proprietà comunale e disciplina delle operazioni di sfalcio erba e raccolta foraggio;
g) l'ordinanza del Sindaco 23 ottobre 1984 n. 31878 concernente le modalità di raccolta dei frutti nei castagneti comunali.

COMUNE DI TRENTO

All. 1 Regolamento di Polizia Urbana
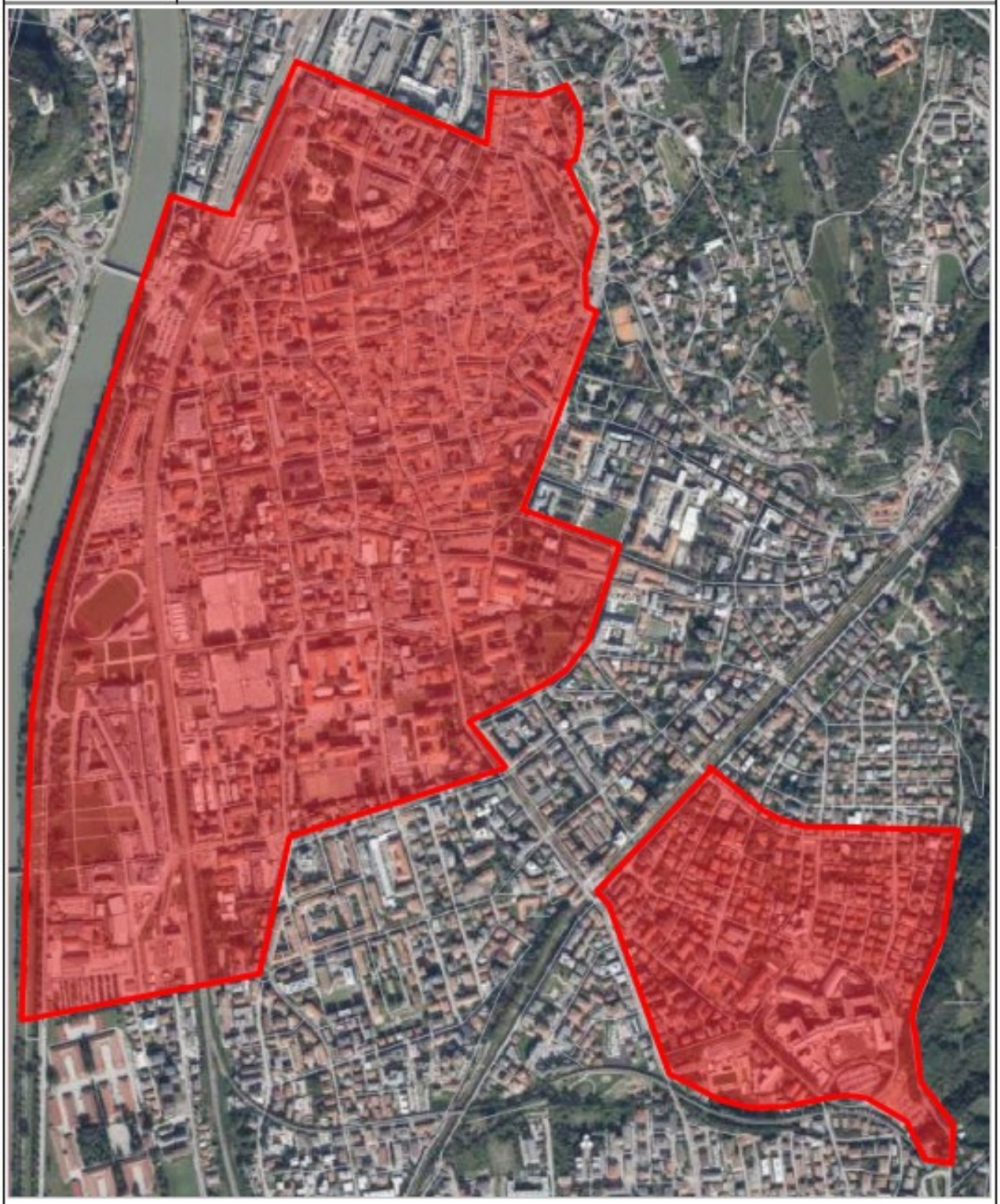
Planimetria delle zone di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 86 ter